ALLEGATO 1

Modalità di svolgimento delle attività di indirizzo valutazione e monitoraggio a valere sulla Legge Regionale n.7/2002

(Legge regionale 7/2002, articolo 9)

1. Obiettivi

Le attività di valutazione, indirizzo e monitoraggio hanno l'obiettivo di rendere trasparente, efficiente ed efficace la politica regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, cercando di assicurare interventi e progetti di elevato livello qualitativo ed elevato impatto sul sistema regionale.

In particolare la selezione delle proposte progettuali avverrà attraverso meccanismi di valutazione che assicurino trasparenza, parità di trattamento, indipendenza di giudizio, efficienza e rapidità a tutto il processo.

Ulteriore obiettivo delle attività di valutazione e di monitoraggio è favorire i processi di miglioramento della qualità dei progetti e delle capacità dei proponenti nella gestione di progetti di ricerca e innovazione.

A tal fine, la Regione, sulla base dell'art. 9 della L.R. n. 7/2002, provvede ad organizzare le attività di indirizzo, valutazione e monitoraggio e a riunire periodicamente i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale, artigianale, del terziario e dei servizi, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi.

2. Comitato degli esperti

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art.9 della Legge Regionale n.7/2002, la Giunta regionale nomina un Comitato di esperti, garanti per le attività di valutazione e monitoraggio, nonché con compiti di indirizzo verso la Giunta regionale per la formulazione dei programmi e delle iniziative da attuare nell'ambito della L.R. n. 7/2002, con particolare riferimento al Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (PRRIITT).

Il Comitato è composto da 5 membri di comprovata esperienza scientifica e imprenditoriale, in possesso di adeguata esperienza nell'ambito della valutazione di progetti e programmi di ricerca e di innovazione.

Al fine di garantire complementarietà di competenze ed esperienze, il Comitato avrà la seguente composizione:

- 3 membri di elevata competenza scientifica, preferibilmente articolati nei campi scientifici a) delle biotecnologie e delle scienze naturali, b) della chimica e dei materiali, c) dell'ingegneria, elettronica, o informatica;
- 1 membro esperto nelle discipline economiche e/o manageriali con esperienza sul tema delle politiche per l'innovazione e per lo sviluppo regionale;
- 1 tecnico di alto profilo con alta competenza nel mondo industriale, con esperienza nell'organizzazione delle attività di ricerca e innovazione.

Il presidente del Comitato è nominato dalla Giunta regionale fra i 5 membri.

Per l'individuazione dei componenti il Comitato, la Giunta regionale può procedere tramite avviso pubblico ad acquisire candidature nell'ambito delle quali selezionare gli esperti più qualificati.

2. Per le attività di valutazione e di monitoraggio il Comitato può avvalersi di valutatori indipendenti in possesso di competenze specifiche in diversi ambiti scientifici e tecnologici, preferibilmente individuati tra i valutatori già accreditati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca o dalla Commissione Europea ed elencati in una apposita lista da parte della Regione, organizzata sulla base delle competenze tecnico-scientifiche.

Al fine di limitare possibili situazioni di conflitto di interessi, i valutatori indipendenti saranno individuati preferibilmente fra soggetti che non svolgono attività lavorativa in Emilia-Romagna.

3. In caso di iniziative che prevedano procedure di selezione di progetti di particolare rilevanza strategica, il Comitato può essere integrato da al massimo 2 rappresentanti della Regione. Essi

sono nominati con atto del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo e limitatamente alla fase di valutazione, selezione e negoziazione delle proposte progettuale di quella specifica iniziativa sono assimilati agli altri componenti del Comitato.

3. Valutazione e selezione dei progetti

- 1. Il Comitato degli esperti è garante dell'organizzazione delle attività di valutazione e di selezione dei progetti sulle azioni previste dal PRRIITT, in raccordo con il Servizio regionale competente. La Regione può inoltre avvalersi del supporto del Comitato anche su altri interventi per il sostegno della ricerca e innovazione previste da altri programmi regionali.
- 2. Le procedure per l'attuazione dei diversi interventi e quindi le modalità di valutazione e di selezione delle proposte progettuali, in coerenza con quanto disposto dal d.lgs. n. 123/98, sono stabilite dai bandi e dagli avvisi approvati dalla Regione. Il Comitato, in base alla tipologia e complessità della procedura di selezione prevista, concorre alla definizione delle modalità operative con cui realizzare le attività di valutazione.
- 3. Nello svolgimento della propria attività il Comitato può prevedere audizioni e/o sopralluoghi presso i proponenti, da realizzarsi dal Comitato stesso e/o dai valutatori indipendenti, al fine di acquisire ulteriori elementi per la determinazione del giudizio.
- 4. Qualora la procedura di selezione preveda una fase negoziale, il Comitato degli esperti, dovrà supportare gli uffici regionali al fine di garantire adeguati livelli qualitativi, di efficacia ed economicità dei progetti definitivamente approvati.

4. Monitoraggio dei risultati

- 1. Il Comitato acquisisce dai competenti servizi regionali ogni informazione e dato utile per il monitoraggio dell'andamento dei progetti oggetto di agevolazione, al fine di verificare l'andamento complessivo delle diverse azioni ed il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. In particolare il monitoraggio è rivolto a:
 - valutare il raggiungimento degli obiettivi tecnico-scientifici previsti;
 - verificare il grado di realizzazione e la coerenza degli investimenti realizzati;
 - misurare indicatori di realizzazione e di efficacia degli interventi in relazione agli obiettivi previsti (ad es. nuovi brevetti, nuovi ricercatori, livello di collaborazione ricerca-impresa, ecc.).
- 2. Nella fase di gestione degli interventi, il Comitato può essere chiamato ad esprimere pareri in merito a situazioni di particolare criticità, ad esempio in caso di richieste di modifiche sostanziali da parte dei proponenti sia dal punto di vista del piano di attività che del piano finanziario, oppure in caso di difformità o ritardi nella realizzazione dei progetti tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti. I pareri del Comitato sono acquisiti da parte dei competenti servizi regionali al fine di valutare la concessione ai progetti di modifiche o proroghe, ovvero alla eventuale decisione in merito alla revoca totale o parziale del contributo.
- 3. In caso di interventi che prevedano progetti di particolare complessità e rilevanza strategica, il Comitato può prevedere audizioni e sopralluoghi presso i beneficiari, da realizzarsi dal Comitato stesso e/o dai valutatori indipendenti di cui al punto 1.2.

5. Proposte alla Giunta Regionale

- 1. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 7/2002, il Comitato degli esperti formula proposte alla Giunta regionale per la definizione del Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (PRRIITT).
- 2. Il Comitato individua opportunità e formula proposte per la partecipazione della Regione a programmi comunitari e nazionali nel campo della ricerca e del trasferimento tecnologico.
- 3. Il Comitato può inoltre formulare proposte e orientamenti anche in merito ad altri programmi regionali che prevedono azioni nel campo della ricerca e dell'innovazione, in particolare al fine di

favorire l'integrazione e la complementarietà degli interventi della Regione, e la coerenza delle politiche regionali per la ricerca e l'innovazione.

6. Valutazione di efficacia ed impatto degli interventi

Il Comitato propone alla Regione la realizzazione di studi e analisi finalizzati alla valutazione di efficienza, efficacia ed impatto socioeconomico e tecnologico dei programmi attivati dalla Regione. Tali studi e analisi possono essere effettuati, ex ante, in itinere o ex post rispetto alla realizzazione degli interventi stessi. Il Comitato supporta la Regione nella definizione puntuale delle modalità di realizzazione di tali studi e analisi e sui relativi contenuti e obiettivi conoscitivi.

7. Organizzazione del Comitato

- 1. Il presidente del Comitato è nominato dalla Giunta regionale. Egli convoca il Comitato ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o su espressa richiesta della Regione, presiede le riunioni, coordina i lavori del Comitato, firma i verbali.
- Il Comitato, nella sua riunione di insediamento, nomina il vice-presidente. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Le riunioni del Comitato sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri, fra cui il presidente o il vice-presidente.

- 2. Il Comitato si riunisce presso gli uffici della Regione o presso qualunque altra sede ritenuta idonea. Al fine di una maggiore efficacia della propria azione, il Comitato può decidere di affidare a singoli membri alcuni compiti specifici da svolgere autonomamente, salvo che le decisioni in merito agli esiti delle valutazioni dei progetti siano prese collegialmente.
- 3. Il Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo assicura il coordinamento delle attività del Comitato; a tal fine individua un referente delle attività del Comitato, con funzioni di raccordo tra il Comitato e il Servizio competente ed eventualmente le altre Direzioni Generali interessate. Il referente coordina, di concerto con il Presidente, l'organizzazione dei lavori del Comitato, assicurando la predisposizione di tutti i documenti e gli strumenti necessari per l'operatività delle riunioni, cura la predisposizione dei documenti prodotti dal Comitato, supporta il Comitato nella attivazione della rete dei valutatori indipendenti, assicura la circolazione delle informazioni tra i membri del Comitato e tra questi e la Regione.
- 4. Il Comitato è supportato da una segreteria tecnica istituita presso la Regione. I membri della segreteria tecnica sono nominati con atto del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo. La segreteria tecnica supporta il Comitato dal punto di vista tecnico e organizzativo, cura la gestione degli archivi dei progetti e degli elenchi dei valutatori, gestisce le comunicazioni tra il Comitato e i valutatori indipendenti.

8. Impegno e compenso dei membri del Comitato

Agli esperti è richiesto un impegno pari indicativamente a 25 giornate all'anno per i membri del Comitato e di 30 giornate per il Presidente del Comitato, che include sia la partecipazione alle riunioni del Comitato sia l'attività di istruttoria e valutazione da svolgersi al di fuori delle riunioni stesse.

E' previsto un compenso annuo di euro 10.000,00 ciascuno per i membri del Comitato e di euro 12.000,00 per il Presidente del Comitato, al lordo degli oneri fiscali di legge, più una eventuale indennità di trasferta fino ad un massimo di euro 2.000,00 annui lordi;